

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO – TEMPOTREZZO

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Denominazione – Sede

È costituita a tempo indeterminato l'Associazione di promozione sociale denominata "TEMPO-TREZZO" nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000, dei principi generali del nostro ordinamento giuridico, del presente Statuto e del Regolamento. Il Regolamento disciplina gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione della Associazione. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, non ha finalità di lucro, si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e riunisce tutti i cittadini che intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto. L'Associazione ha sede a Trezzo sull'Adda in via Ezio Vanoni 7/B. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. L'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea dei Soci, potrà aderire ad altre Associazioni o Federazioni che perseguano gli stessi scopi. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale e internazionale.

### Articolo 2 – Scopo

L'Associazione è apartitica, aconfessionale; ispira le norme del proprio ordinamento a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. La Banca del Tempo opera con l'intento di valorizzare il tempo di ciascuno considerando paritarie tutte le prestazioni scambiate e stimolando le attitudini personali. Essa opera per fini di solidarietà e impegno civile basati sul reciproco scambio e si propone, attraverso un migliore e razionale utilizzo del tempo, di offrire ai Soci e anche a terzi, idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sociali, culturali, motorie, sportive e ricreative. Persegue l'equità di genere e le pari opportunità tra le persone.

### Articolo 3 – Oggetto

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l'Associazione potrà:

1. promuovere e sviluppare la cultura della reciprocità basata sullo scambio non continuativo di prestazioni di saperi, ed eventualmente anche di beni. Tale scambio avviene senza circolazione di denaro, con un'unica unità di misura: "il tempo impiegato", in un rapporto paritario nel dare e avere. Tali prestazioni, comunque, non dovranno essere mai configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
2. valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e saperi quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva;
3. stipulare convenzioni con gli Enti Locali o altri enti pubblici.

E più nello specifico:

- a) promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione e il miglioramento della qualità della vita delle persone, favorendo anche uno scambio di esperienze;
- b) promuovere una maggiore collaborazione ed incontro delle diverse fasce generazionali;
- c) promuovere tra i soggetti coinvolti rapporti umani solidali per favorire l'integrazione;
- d) gestire e promuovere corsi gratuiti di formazione, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività varie anche in collaborazione con gli Enti locali, regionali, statali e internazionali, pubblici e privati.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

1. somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
2. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

3. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

#### **Articolo 4 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente e Vice Presidente;
- d) Tesoriere.

### **TITOLO II - SOCI**

#### **Articolo 5 – Soci**

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi, che si impegnino a realizzarli e che siano mossi da spirito di solidarietà. Non sarà fatta alcuna discriminazione di genere, politica, etnica, religiosa o razziale al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i Soci dell'Associazione stessa.

#### **Articolo 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci**

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne il Regolamento e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La qualifica di Socio si acquisisce ricevuta la conferma da parte di un membro del Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- c) che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione o che arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata. La domanda di Associazione delle persone giuridiche, degli Enti e delle Associazioni deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'Associazione stessa. Le persone giuridiche e le associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione.

#### **Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci**

I Soci hanno il diritto:

1. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

2. di informazione e di controllo stabilito dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento;
3. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
4. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione, modifica dello Statuto e del regolamento.

I Soci sono tenuti:

1. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. al pagamento della quota associativa .

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale.

### **TITOLO III - ORGANI**

#### **Articolo 8 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione. È composta da tutti i Soci ed è retta dal principio del voto singolo. È convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci. La convocazione deve effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nelle Assemblee dei Soci hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di due deleghe. L'assemblea si riunisce inoltre su richiesta deliberata dal Consiglio Direttivo o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal presidente.

#### **Articolo 9 – Compiti e funzionamento assemblea ordinaria**

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La seconda convocazione deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e la relazione dell'attività svolta;
- b) procede all'elezione delle cariche sociali e ne approva il numero;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva il Regolamento;
- e) elegge il Collegio dei Proviviri qualora si renda necessaria la sua istituzione;
- f) delibera l'ammontare massimo dei rimborsi spese previsti per i membri del Comitato Direttivo ed eventualmente per i Soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;
- g) ratifica l'esclusione dei Soci;
- h) fissa annualmente l'importo della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari;

- i) delibera il trasferimento della sede sociale e l'apertura di sedi secondarie e di filiali;
- j) propone iniziative indicando le modalità e supporti organizzativi;
- k) elegge i propri rappresentanti in seno agli organismi di coordinamento provinciale, regionale e nazionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa. Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del segretario.

#### **Articolo 10 – Compiti e funzionamento assemblea straordinaria**

La convocazione dell'assemblea straordinaria deve effettuarsi con le modalità previste per dall'art. 8 del presente Statuto. Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

#### **Articolo 11 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici componenti eletti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica due anni, sono rieleggibili, non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto. Possono essere previsti rimborsi delle spese documentate ed effettivamente sostenute entro i limiti deliberati dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

#### **Articolo 12 - Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redige il bilancio consuntivo e predispose il bilancio preventivo e la relazione di attività;
- c) compila il Regolamento;
- d) stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) delibera circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
- f) elegge i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro;
- g) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, in attuazione degli scopi statutari e dei programmi deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- h) propone all'Assemblea dei Soci le eventuali modifiche dello Statuto.

La convocazione deve effettuarsi mediante invio di lettera o e-mail o fax da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. I verbali delle proprie sedute, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e le delibere devono ottenere il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità, la delibera del Presidente vale doppio. Non sono previste deleghe.

#### **Articolo 13 – Presidente e il Vice Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Il Presidente derime le controversie tra i soci. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Esercita le mansioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento. Convoca il Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente quando la carica risulta vacante.

#### **Articolo 14 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo. Resta in carica due anni ed è rieleggibile. Egli riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione, cura la predisposizione del bilancio, provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione e provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO**

#### **Articolo 15 - Entrate dell'Associazione**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati, erogazioni liberali di terzi;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;
- d) provenienti dalle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **Articolo 16 – Bilancio**

Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo tramite il Tesoriere e approvato dall'Assemblea dei Soci. Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 17 - Libri sociali**

Presso la sede dell'Associazione sono conservati i seguenti libri sociali:

- a) Libro verbali Assemblea;
- b) Libro verbali Consiglio Direttivo;
- c) Libro Soci.

### **Articolo 18 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti degli associati. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Banche del Tempo.

### **Articolo 19 - Rinvio a norme di legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge.